sopra parecchi di questi: chi n'ebbe più ne ebbe 14, e fu nominato presidente; due degli scrutatori che furono nominati ebbero 8 voti ciascuno, due altri ne ebbero sei; gli altri voti andarono dispersi sopra vari altri elettori. La maggioranza del IV ufficio credette che il metodo seguìto dal Comitato di San Remo nel nominare l'ufficio definitivo non fosse pienamente regolare, tuttavia non tiene l'irregolarità sì grave da dover annullare l'elezione.

La legge dice: *Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi.* La legge quindi non determina una special forma di votazione, perciò non essendovi nel resto dell'operazione irregolarità, doveva ritenersi che gli elettori l'avevano sanata. Un precedente della Camera convalidò, come credette la maggioranza del IV ufficio, quest'opinione; è il caso del collegio di Ornavasso, dove gli elettori nominarono l'ufficio definitivo acclamando l'ufficio provvisorio; nel qual caso la nomina del deputato d'Ornavasso fu dalla Camera ritenuta valida. La minoranza invece tenne diversa sentenza e riputò invalida questa elezione; essa osservò che l'osservanza delle forme è la vera malleveria della libertà, della sincerità dei voti; che le operazioni elettorali riposano intieramente sulla composizione dell'ufficio definitivo; che per questa composizione la legge esige una maggioranza semplice o relativa, è vero, ma pure una maggioranza di voti; che sull'oggetto di ottenere una maggioranza sulla nomina di cinque persone, è d'uopo che sopra cinque persone e non sopra una cada o possa cadere il voto ossia il giudizio degli elettori; che perciò nel caso concreto, essendo stata violata la legge, doveva annullarsi l'elezione di San Remo.

Aggiunse la minoranza che il precedente che fu addotto nel IV ufficio era diverso dal caso attuale, perchè in quello, benchè gli elettori non abbiano votato per ischede, convennero tuttavia nell'accordare la loro fiducia ai cinque membri dell'ufficio provvisorio, ciò che non avvenne in questo caso, nel quale la votazione degli elettori cadde sempre sopra una sola persona: la minoranza soprattutto credette di insistere nelle sue conclusioni pel pericolo grave che si correrebbe quando venisse adottato un diverso principio; il quale condurrebbe all'assurdo e ad irregolarità che non avrebbero limiti.

Ciò nondimeno la maggioranza del IV ufficio non ritenne queste considerazioni abbastanza valide per infirmare l'elezione, ed io, benchè abbia appartenuto alla minoranza in qualità di relatore, a nome del IV ufficio debbo proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione di San Remo.

COLLA. Ho inteso il signor relatore appoggiarsi ai precedenti di Ornavasso.

Conviene che si distingua che non è nell'attuale Legislatura che accadde quanto si accenna nella relazione, ma bensì nell'altra. Avendo io stesso avuto l'onore di riferire l'elezione di Ornavasso sono in grado di saperlo; e credo bene farlo conoscere alla Camera, perchè ella veda che questo fatto non può influire sulle sue decisioni.

DEPRETIS, *relatore.* Il fatto è verissimo, non so però se questo avvenne nella prima o nella seconda Legislatura.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Chi è d'avviso di approvare la elezione del signor Roverizio....

LANZA. Io credo che questa elezione non si debba convalidare.

L'irregolarità occorsa mi pare molto grave, nè havvi ancora alcun precedente, per quanto possa ricordarmi, che giustifichi le conclusioni dell'ufficio; credo quindi che sia nell'interesse della Camera di pensarci sopra, e di discutere se si debba ammettere o no come valida la presente elezione. Noi vediamo qui un ufficio definitivo, il quale venne composto scrivendo ogni elettore un solo nome sopra la scheda invece di cinque; così che ogni elettore non concorse, per così dire, che alla nomina del presidente e non a quella degli scrutatori. Ammettendo questa norma, che cosa potrebbe succedere?

Potrebbe succedere che un presidente fosse nominato con un numero di voci grandissimo, supponiamo, per esempio, sopra 100 elettori presenti avere voti 96, e toccare un solo voto ad ogni scrutatore: per conseguenza si avrebbe la maggiorità dell'ufficio composta di quattro scrutatori, caduno dei quali avrebbe ottenuto un sol voto.

Allora, dico io, che fiducia si può avere in un ufficio composto in questo modo?

Noi sappiamo che la legge esige che si ricorra alla maggiorità assoluta o relativa, perchè i membri che compongono l'ufficio abbiano la fiducia dalla maggiorità dell'assemblea elettorale. Procedendo in questo modo, questa fiducia non potrebbe esistere.

Senza dubbio la Camera finora ha usato di passare sopra quelle irregolarità, le quali in nessun modo hanno potuto corrompere l'elezione del deputato; ma questa è tale, a mio giudizio, che può facilmente viziarla, perchè può portare a far parte dell'uffizio definitivo più membri ed anche la maggiorità di quelli i quali non godano della confidenza del collegio elettorale.

Per questi motivi credo che si debbano rigettare le conclusioni presentate dal relatore e dichiarare nulla quest'elezione.

FRANCHI. Aggiungerei una sola osservazione a quelle fatte dal deputato Lanza, ed è che, se si convalidasse questo modo di votare, facilmente verrebbe il caso che non si potrebbe mai comporre l'ufficio; perchè, se mai tutti avessero concordato nella stessa persona, cosa facilissima, nel collegio restava uno eletto, e gli altri quattro non lo erano perchè non avevano alcun voto; quindi, siccome questa massima ci condurrebbe facilmente ad un controsenso, mi pare che non possa essere tollerata.

RICCARDI. Io mi permetto di osservare alla Camera che il caso accaduto a San Remo non è nuovo; che nell'altra Legislatura vi furono delle elezioni fatte giusta la costituzione di uffici avvenuta nei medesimi modi. A San Remo anche la precedente elezione del signor Carli fu fatta con un uffizio composto, per quanto credo, in questa maniera, il che verrebbe a dire che si farebbe ora subire al deputato eletto in ultimo luogo le irregolarità alle quali quel collegio era stato avvezzato in precedenti elezioni. Del resto, dal momento che l'elezione dell'uffizio fu fatta in presenza di tutti quelli che erano là concorsi, si può applicare a questo caso quella massima che già altre volte venne tollerata, dell'elezione di uffici per acclamazione, sebbene io non sostenga che l'elezione per acclamazione sia tutt'affatto regolare; ma, lo ripeto, esistono dei precedenti sia di elezioni per acclamazione, sia di elezioni in questo modo, cioè con uffici composti nella guisa che fu fatto in San Remo: tanto più che gli elettori, che erano colà presenti, erano padroni di verificare tutti i biglietti che passavano in mano degli scrutatori, e riconoscerne la verità.

Per questi motivi io inclinerei a pensare che, giacchè si è passato sovra molte altre irregolarità non del tutto confa-